



PARERE MOTIVATO
n. 285 del 12 Novembre 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 75 al Piano degli Interventi per la realizzazione della Questura in Via Ulloa a Marghera nel Comune di Venezia. Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 182 del 13 luglio 2021, nella parte rinviata al 20 luglio 2021.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUUV;
- La Commissione VAS si è riunita in data 12 novembre 2021 come da nota di convocazione in data 11 novembre 2021 prot. n. 528862;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 120729 del 16.03.2021, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 75 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE con parere n. 182 del 13.07.2021 la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto che: *“Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 75 al Piano degli Interventi nel Comune di Venezia, debba essere oggetto di un supplemento istruttorio finalizzato a meglio approfondire e dettagliare quanto puntualmente osservato da ARPAV nel parere n. 61840 dell'8.07.2021 relativamente alla componente Aria, Traffico e, sulla scorta delle specifiche progettuali ora note, anche Agenti Fisici (inquinamento luminoso e acustico). Gli approfondimenti, da prodursi in un documento integrativo del Rapporto ambientale preliminare, dovranno essere corredati di opportune considerazioni e valutazioni svolte dall'estensore incaricato, e dovranno consentire di superare gli elementi di incertezza osservati da ARPAV”;*

ESAMINATA la documentazione integrativa inviata tramite pec e acquisita al prot. reg. al n. 227652 del 18.05.21 e al n. 484580 del 22.10.21;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 105122 del 25.06.2021 acquisito al prot. reg. al n. 290266 del 28.06.2021 dell'ULSS3;
- Parere n. 61840 dell'8.07.2021 acquisito al prot. reg. al n. 308728 dell'8.07.2021 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 104/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la “Variante al Piano degli Interventi n. 75” del Comune di Venezia (VE), adottata dall'Amministrazione comunale con DCC n. 8, del 18/02/2021 e che tale Variante si configura come una variante parziale;

PRESO ATTO CHE la modifica al PI proposta ha lo scopo di rendere conforme l'attuale destinazione di zona alla previsione di collocare, presso l'area del Complesso ex scuola Monteverdi di via Ulloa a Marghera, un'opera pubblica di interesse generale ricalibrando, nel contempo, la superficie edificabile assegnata. Nello specifico la variante prevede la modifica della destinazione d'uso di un'area attualmente identificata come ZTO B “Sottozona di completamento soggetta a progetto unitario di comparto (B PU n. 66)” in ZTO F “Aree per attrezzature di interesse comune (n. 46 caserma di progetto)”, l'adeguamento di superficie di pavimento in funzione delle necessità dell'opera pubblica, l'eliminazione del comparto unitario e l'obbligo di cessione di spazi pubblici attrezzati. Il procedimento di variante risulta funzionale all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della nuova Questura, per cui è previsto un incremento di superficie lorda di pavimento ammissibile del 20%, rispetto a quanto già programmato dal vigente PI.



L'edificio in previsione ospiterà oltre agli uffici della Questura, quelli del Commissariato di Marghera, del Commissariato di Mestre e gli uffici Immigrazione della Prefettura di Venezia. L'ambito interessato dalla riclassificazione interessa un singolo lotto, pressoché pianeggiante, in precedenza edificato e già urbanizzato. Il lotto, è stato oggetto di un intervento di demolizione, attualmente completato, e presenta una superficie territoriale di 10.375 mq. Le aree interessate dalle nuove previsioni risultano interne agli ambiti di urbanizzazione consolidata; per l'intervento proposto è stato riconosciuto l'interesse pubblico.

VISTO CHE in riscontro a quanto previsto nel Parere motivato della Commissione regionale per la VAS n. 182/2021, l'estensore del RAP ha fornito un documento ambientale con gli opportuni approfondimenti / chiarimenti relativamente alle valutazioni effettuate consentendo, così, di superare gli elementi di incertezza osservati nel su citato parere relativamente alle componenti Aria, Traffico e Agenti Fisici (inquinamento luminoso e acustico);

ATTESO CHE le analisi effettuate per le diverse componenti ambientali interessate dalla trasformazione, tenuto conto sia di quanto a suo tempo valutato nel RAP che nella documentazione trasmessa a maggior chiarimento, consentono di stimare, sulla scorta delle informazioni ora disponibili, i potenziali impatti / effetti ascrivibili alle trasformazioni e di formulare un giudizio sul valore di vulnerabilità delle aree interessate, superando le problematiche che avevano suggerito il riesame dell'istanza a seguito di un supplemento istruttorio;

RILEVATO CHE il rapporto ambientale preliminare è stato sviluppato secondo i criteri e le finalità indicate dall'art. 12 del Dlgs 152/2006, consentendo di delineare un quadro ambientale sufficientemente rappresentativo dello stato di fatto, di verificare la coerenza della proposta con la strumentazione sovraordinata e di stimare i possibili effetti indotti dalla trasformazione.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV, in data 12 novembre 2021, dalla quale emerge che la "Variante al Piano degli Interventi n. 75" del Comune di Venezia non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione, di tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e delle indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati nonché nella Relazione VincA;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante n. 75 al Piano degli Interventi" del Comune di Venezia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto ambientale preliminare;
2. devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate per le parti non in contrasto con i contenuti del presente parere;
3. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 4 pagine

COMMISSIONI VAS VInCA

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 104/2021

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 75 al Piano degli Interventi (PI) del comune di Venezia (VE).
Pratica n. 4675

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Francesca Pavanello per conto del Comune di Venezia, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 120729 del 16/03/2021;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che la variante n. 75 al Piano degli Interventi in argomento comporta la modifica della Z.T.O. in "F - attrezzatura a "caserma" (da "B", sottozona di completamento soggetta a progetto unitario di comparto B-PU n. 66), nella quale sarà possibile realizzare la Questura in corrispondenza dell'area precedentemente occupata dall'ex complesso scolastico "Monteverdi" (demolito nel 2018);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ambito oggetto del Piano in argomento non ricade all'interno dei siti tutelati della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che nell'ambito del Piano in argomento sono presenti le seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

RISCONTRATO che, a seguito della variante, non saranno coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate con D.G.R. 2200/2014;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito

di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e

DICHIARARE

per la variante n. 75 al Piano degli Interventi (PI) del comune di Venezia (VE), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017e

Venezia, lì 12.05.2021

 P.O. Pianificazione Ambientale - dott. Gianluca Salogni

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame